

Appalto - Cassazione Civile: eccezione di inadempimento nell'appalto

30 Gennaio 2018
Aurora Arapi

La Corte di Cassazione è stata chiamata a pronunciarsi, in tema di contratto di appalto, sulla responsabilità solidale dell'appaltatore con altri soggetti e sulla consequenziale **eccezione di inadempimento** avanzata dal committente ricevente un'opera affetta da gravi vizi.

Il caso

Una ditta di costruzioni si rivolgeva al Tribunale di Terni affinché provvedesse a condannare la committente al corrispettivo pattuito per l'esecuzione di **un'opera** sì gravata da **vizi** ma questi causati esclusivamente da **errori commessi dal progettista** che essa stessa aveva nominato.

L'organo giudicante in primo grado **rigettava la domanda e riconosceva la responsabilità dell'impresa appaltatrice**, come chiaramente sancisce l'articolo 1669 del Codice Civile.

In sede di gravame proposto dalla ditta appaltatrice, la Corte d'Appello di Perugia accertava come le opere non fossero eseguite a regola d'arte e come l'impresa stessa se ne era avveduta ma ciononostante non ne aveva data comunicazione alcuna alla committente per **non sostenere costi aggiuntivi, violando** così non solo i principi generali codicistici ma lo stesso contratto dal quale nitidamente emergeva **l'obbligo di eseguire perfettamente i lavori necessari**. La Corte d'Appello di Perugia respingeva quindi la domanda e la ditta ricorreva in Cassazione.

La decisione della Cassazione

La Cassazione ha ritenuto **inammissibili i motivi** adottati dalla parte ricorrente: la **corresponsabilità**, che senz'altro intercorre tra appaltatore e professionista/progettista, doveva essere proposta all'inizio del giudizio di merito e, in ogni caso, essa *“non influisce sulla possibilità del committente di resistere alla domanda di pagamento delle prestazioni opponendo l'eccezione di inadempimento, che può anche condurre al rigetto di ogni pretesa creditoria”*.

(Corte di Cassazione, Sezione Sesta-2 Civile, Ordinanza del 3 gennaio 2018, n. 47)

TAG: *appalto, inadempimento, onere della prova, civile, diritto degli appalti, procedura civile*

Avvertenza

La pubblicazione di contributi, approfondimenti, articoli e in genere di tutte le opere dottrinarie e di commento (ivi comprese le news) presenti su Filodiritto è stata concessa (e richiesta) dai rispettivi autori, titolari di tutti i diritti morali e patrimoniali ai sensi della legge sul diritto d'autore e sui diritti connessi (Legge 633/1941). La riproduzione ed ogni altra forma di diffusione al pubblico delle predette opere (anche in parte), in difetto di autorizzazione dell'autore, è punita a norma degli articoli 171, 171-bis, 171-

ter, 174-bis e 174-ter della menzionata Legge 633/1941. È consentito scaricare, prendere visione, estrarre copia o stampare i documenti pubblicati su Filodiritto nella sezione Dottrina per ragioni esclusivamente personali, a scopo informativo-culturale e non commerciale, esclusa ogni modifica o alterazione. Sono parimenti consentite le citazioni a titolo di cronaca, studio, critica o recensione, purché accompagnate dal nome dell'autore dell'articolo e dall'indicazione della fonte, ad esempio: Luca Martini, La discrezionalità del sanitario nella qualificazione di reato perseguibile d'ufficio ai fini dell'obbligo di referto ex. art 365 cod. pen., in "Filodiritto" (<https://www.filodiritto.com>), con relativo collegamento ipertestuale. Se l'autore non è altrimenti indicato i diritti sono di Inforomatica S.r.l. e la riproduzione è vietata senza il consenso esplicito della stessa. È sempre gradita la comunicazione del testo, telematico o cartaceo, ove è avvenuta la citazione.